

## **DELIBERA N. 56 /13/CONS**

### **ESPOSTO PRESENTATO DAL GRUPPO LEGA NORD PADANIA IN PERSONA DELL'ON. DAVIDE CARLO CAPARINI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PLURALISMO POLITICO E DI OBIETTIVITA', COMPLETEZZA ED IMPARZIALITA' DELL'INFORMAZIONE NEL PERIODO ELETTORALE E NEL PERIODO NON ELETTORALE (TG LA7)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio*

2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTO l’esposto presentato in data 23 gennaio 2013 (prot. n. 3801) dal partito della Lega Nord Padania, in persona dell’On. Davide Carlo Caparini, con il quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione adottate dall’Autorità da parte della società Telecom Italia Media S.p.A., sia nel periodo precedente l’inizio della campagna elettorale (settembre 2012) che in quello elettorale attualmente in corso. In particolare, il segnalante lamenta che il Tg La7 nel periodo 1-30 settembre 2012 e nel periodo elettorale 16-22 gennaio 2013 non avrebbe assicurato al soggetto politico esponente l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica contravvenendo ai principi di imparzialità e equità imposti dalla legislazione vigente che nel corso della campagna elettorale devono essere osservati con maggiore rigore. Nell’esposto si assume che, nel mese di settembre 2012, in 29 della 50 edizioni principali monitorate del TgLa7 (ore 13.30 e ore 20.00) la Lega Nord Padania non sarebbe stata mai citata e i suoi esponenti non sarebbero andati in onda né in video né in sonoro: tale condotta, proseguita nel periodo dal 18 al 22 gennaio 2013, avrebbe determinato un grave svantaggio per il soggetto politico esponente;

VISTA la memoria del 24 gennaio 2013 (prot. n. 4051) inviata dalla società Telecom Italia Media in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 23 gennaio 2013 (prot. n. 3875), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento alla presunta violazione dei principi del pluralismo nei programmi informativi e, in particolare, nei TgLa7 monitorati (edizioni delle ore 13.30 e delle ore 20.00) in onda nel periodo non elettorale l’esposto è innanzitutto inammissibile per tardività in quanto presentato oltre il termine fissato dall’articolo 10 della legge n. 28/2000;
- la presentazione oggi della segnalazione riferita ad un periodo risalente non di campagna elettorale dimostra il surrettizio tentativo di conquistare maggiore visibilità nell’attuale fase sottoposta alla speciale disciplina della *par condicio* elettorale;

- il periodo indicato nell'esposto è stato oggetto di un attento monitoraggio da parte dell'Autorità (tabelle relative al pluralismo politico istituzionale periodo 1-30 settembre 2012) la quale, pur potendo agire d'ufficio, ha ritenuto che tali dati non presentassero anomalie;
- impregiudicato quanto rilevato, il monitoraggio delle edizioni delle ore 13.30 e delle ore 20.00 del TgLa7 del mese di settembre 2012 non riporta alcun elemento di violazione: l'esponente descrive, a volte in modo pretestuoso, i servizi e la presenza o meno di dichiarazioni della Lega;
- la presunta violazione dei principi del pluralismo e di parità di trattamento tra i soggetti politici nelle edizioni segnalate del TgLa7 è priva di fondamento: i dati del monitoraggio, nel periodo 14-22 gennaio 2013, riportano per la Lega nelle edizioni principali del TgLa7 un tempo di parola del 7,39%;
- nessun elemento di violazione è riscontrabile a carico di La7 e, a titolo esemplificativo, sono riportati alcuni chiarimenti sul contenuto dei servizi oggetto di contestazione;
- l'esponente, inoltre, non tiene conto della presenza nei programmi informativi che sono il luogo per sostenere ed illustrare le opinioni e le ragioni su temi specifici di cronaca politica, in coerenza con le disposizioni della legge n. 28/00 che comprende nell'unica categoria dei programmi di informazione i telegiornali e i programmi di approfondimento. A tal fine, è allegato l'elenco delle presenze di esponenti della Lega nei diversi programmi di approfondimento in onda su La7 "Omnibus", "Coffee break", "Omnibus notte", "L'aria che tira", "Otto e mezzo", "In onda" e "Servizio pubblico");
- non riscontrandosi alcuna violazione della legge n. 28/00, della delibera n. 22/06/CSP, del dlgs. n. 177/05 e della delibera n. 666/12/CONS si chiede l'archiviazione dell'esposto.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012), l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO, altresì, che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità effettua la valutazione del rispetto del pluralismo di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di un trimestre;

CONSIDERATO, alla luce del quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento, tenuto conto dell'attualità della cronaca e della notiziabilità degli eventi;

CONSIDERATO, con riferimento al periodo non elettorale (1-30 settembre 2012) oggetto dell'esposto, che l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, effettua d'ufficio la valutazione del rispetto degli obblighi di pluralismo di ogni notiziario con riferimento ai dati relativi al trimestre, e non su base mensile, e che, a norma dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascun soggetto politico può comunque denunciare eventuali violazioni alla legge entro dieci giorni dal fatto;

CONSIDERATO comunque che, dall'esame dei dati relativi al mese di settembre 2012, risulta che il soggetto politico Lega Nord Padania ha fruito nel TgLa7, tutte le edizioni, di un tempo di parola pari al 2,85% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali e, nelle edizioni principali, di un tempo di parola pari al 2,75% del totale; nel trimestre settembre – novembre 2012, il medesimo soggetto politico ha fruito, nelle edizioni principali del TgLa7, di un tempo di parola pari al

6,20% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali e, in tutte le edizioni del Tg La7 del medesimo periodo, di un tempo pari al 6,57% del totale;

CONSIDERATO, con riferimento al periodo elettorale oggetto di segnalazione, che, in ragione della periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale, l'Autorità ha proceduto d'ufficio ad esaminare e valutare l'andamento dell'informazione nei telegiornali diffusi dalle emittenti operanti in ambito nazionale, tra cui il Tg La7, nelle prime quattro settimane della campagna elettorale (24 dicembre 2012 - 20 gennaio 2013). Dai dati esaminati risulta che il soggetto politico esponente ha fruito nelle prime quattro settimane di campagna elettorale dei seguenti tempi di parola nel TgLa7: nella settimana 24-30 dicembre 2012 ha fruito di un tempo di parola pari all'8,29% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali sia nelle edizioni principali che in tutte le edizioni; nella settimana 31 dicembre 2012-6 gennaio 2013 non ha fruito di alcun tempo di parola; nella settimana 7-13 gennaio 2013 ha fruito di un tempo di parola pari al 13,86% del totale, sia nelle edizioni principali che in tutte le edizioni del notiziario; infine, nella settimana 14-20 gennaio 2013 (ultimo periodo disponibile) ha fruito di un tempo di parola pari al 6,96% del totale sia nelle edizioni principali che in tutte le edizioni del notiziario. L'assenza del soggetto esponente registrata nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio 2013 è stato oggetto del richiamo rivolto dall'Autorità, con la delibera n. 14/13/CONS del 10 gennaio 2013, alla società Telecom Italia Media S.p.A. a provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutti i soggetti politici, assicurando la parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase che precede la presentazione delle liste e delle coalizioni. A seguito di tale richiamo, è stata attuato il riequilibrio rilevato nella settimana successiva (7-13 gennaio 2013);

RITENUTO che l'esame dei dati sopra rappresentati non evidenzia una sottopresenza della Lega Nord Padania nei notiziari diffusi dall'emittente La7 (TgLa7) nel trimestre non elettorale cui si riferisce la segnalazione, anche in considerazione dei tempi fruiti nel medesimo periodo considerato da soggetti politici omologhi (a titolo esemplificativo si rileva che, nel medesimo trimestre, l'UDC ha fruito di un tempo di parola pari al 5,16% del totale fruito dai soggetti politici ed istituzionali in tutte le edizioni del TgLa7 e di un tempo di parola pari al 5,51% nelle edizioni principali);

RITENUTO che l'esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo elettorale sopra illustrati non evidenzia, per le ragioni esposte, la violazione denunciata dall'esponente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

**DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto presentato dal partito Lega Nord Padania per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 25 gennaio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
p. **IL SEGRETARIO GENERALE** *ad interim*  
*Il Vice Segretario Generale*  
Laura Aria